

Ordinanza del DDPS sugli emolumenti dell'Ufficio federale dello sport (OEm UFSPo)

del 14 settembre 2012 (Stato 1° dicembre 2015)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),

visto l'articolo 80 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 maggio 2012¹ sulla promozione dello sport (OPSpO),

ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni ufficiali dell'Ufficio federale dello sport (UFSPo). Essa non si applica alle prestazioni commerciali ai sensi dell'articolo 29 della legge federale del 17 giugno 2011² sulla promozione dello sport (LPSpo).

² Per prestazioni ufficiali si intendono le prestazioni che l'UFSPo deve effettuare nel quadro del mandato legale per la promozione dello sport e dell'attività fisica.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

Art. 3 Obbligo di pagamento

Chi domanda una delle prestazioni indicate di seguito od occasiona una delle decisioni indicate di seguito deve pagare un emolumento:

- a. uso di impianti sportivi e di infrastrutture;
- b. uso di apparecchiature, segnatamente attrezzi sportivi e apparecchi audiovisivi;
- c. servizi riguardanti alloggio e ristorazione;
- d. iscrizione per partecipare ad attività didattiche della Scuola universitaria federale dello sport Macolin (SUFSM);
- e. partecipazione ad attività didattiche, esami e ripetizione di esami della SUFSM;

RU 2012 4901

¹ RS 415.01

² RS 415.0

³ RS 172.041.1

- f. partecipazione a cicli di formazione della formazione degli allenatori;
- g. partecipazione a formazione e perfezionamento nei programmi «Gioventù+Sport» (G+S) e Sport per gli adulti (ESA), nonché in altri programmi del sostegno generale dello sport e dell'attività fisica;
- h. decisione relativa a revoca, sospensione e riottenimento del riconoscimento di quadri in G+S ed ESA;
- i. redazione di perizie e resoconti;
- j. prestazioni nei campi della medicina e della psicologia dello sport nonché della fisioterapia, del massaggio e dell'alimentazione sportivi;
- k. servizi nel campo della diagnostica delle prestazioni;
- l. richiesta di pubblicazioni e immagini dell'UFSPPO (in formato cartaceo o elettronico).

Art. 4 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti

Non sono riscossi emolumenti per:

- a. decisioni concernenti la concessione di aiuti finanziari;
- b. riconoscimenti dei quadri di G+S ed ESA;
- c. la partecipazione a corsi e moduli di formazione e perfezionamento degli esperti G+S;
- d. la partecipazione a corsi e moduli di formazione e perfezionamento dei coach G+S;
- e. la consegna di materiale didattico ai coach G+S;

Art. 5 Imposta sul valore aggiunto

L'eventuale imposta sul valore aggiunto è compresa nelle pertinenti tariffe.

Art. 6 Calcolo degli emolumenti

¹ Per il calcolo degli emolumenti valgono le tariffe riportate in allegato.

² Se nell'allegato non è prevista alcuna tariffa, gli emolumenti si calcolano in base al numero 1 dell'allegato all'ordinanza dell'8 novembre 2006⁴ sugli emolumenti del DDPS.

Art. 7 Prenotazione di servizi

Per poter accedere alle prestazioni di cui all'articolo 3 lettere a, b, c, j e k è necessaria la prenotazione. Le prestazioni sono considerate come fruite nella misura in cui sono state prenotate, indipendentemente dalla durata o intensità di fruizione effettive.

⁴ RS 172.045.103

Art. 8 Riduzione e condono di emolumenti

L'UFSPO può ridurre o condonare gli emolumenti per prestazioni per le quali sussiste un preponderante interesse pubblico, nella misura in cui vengono fornite:

- a. a persone od organizzazioni che ricevono aiuti finanziari ai sensi delle disposizioni della LPSpo⁵,
- b. per sostenere programmi e progetti secondo l'articolo 3 LPSpo o volti alla promozione di G+S.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2012.

⁵ RS 415.0

*Allegato*⁶
(art. 6 cpv. 1)

	Emolumento in franchi	unità
1. Uso di impianti, attrezzature o apparecchi		
Uso degli impianti (a seconda dell'impianto)	max 45	a persona/ giorno
Uso esclusivo della piscina (a seconda dell'uso)	20–240	all'ora
Minibus (escluso carburante; a seconda del tipo)	50–90	per ½ giornata
Rimorchio per materiale / per barche	20–40	per ½ giornata
Biciclette / canoe / tavole da surf o altri attrezzi sportivi	max 30	per ½ giornata
Apparecchi e impianti audiovisivi	30–60	per ½ giornata
2. Alloggio con o senza mezza pensione		
Pernottamento in camera, senza vitto (a seconda delle dimensioni, della dotazione, dell'occupazione nonché della durata della permanenza e dell'età degli ospiti)	19–74	a persona/notte
Idem, con pensione completa	40–96	a persona/notte
Pernottamento in tenda, senza vitto, (a seconda degli occupanti, della durata della permanenza e dell'età degli ospiti)	11–23	a persona/notte
Idem, con pensione completa	31–54	a persona/notte
3. Vitto		
Colazione (in base all'offerta)	6–14	a persona
Pranzo (in base all'offerta)	12–21	a persona
Cena (in base all'offerta)	10–18	a persona
Pranzo al sacco (in base all'offerta)	7–10	a persona
4. Formazione e perfezionamento		
Iscrizione alle prove attitudinali per gli studi di bachelor alla SUFMS	100	
Alloggio durante le prove attitudinali	40	a persona/notte
Iscrizione al corso di master e ai cicli di studio post diploma della SUFMS	100	per ciclo di studi
Tassa d'iscrizione semestrale alla SUFMS (cicli di studi di bachelor e di master)	900	

⁶ Aggiornato dal n. I dell'O del DDPS del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4139).

	Emolumento in franchi	unità
Tassa d'iscrizione semestrale alla SUFSM per studenti ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 OPSpo	2000	
Iscrizione come uditore alle attività didattiche della SUFSM	50	ogni punto ETCS
Cicli di studi post diploma CAS, DAS, MAS (sulla base della contabilità analitica)	600–1000	ogni punto ETCS
Tasse d'esame nei cicli di studio della SUFSM	100	a seconda dei cicli di studio
Rinuncia/ mancata presentazione a esami e verifiche delle competenze nei cicli di studi e nelle formazioni della SUFSM	50	
Cicli di studi complementari per diplomati delle alte scuole pedagogiche; forfait settimanale (corsi, vitto e alloggio)	250	per settimana di corso
Valutazione dell'equivalenza di diplomi universitari	50	a diploma
Ciclo di formazione allenatore di sport di prestazione con attestato professionale federale	2500	a seconda dei cicli di formazione
Ciclo di formazione allenatore di sport di punta diplomato	4000	a seconda dei cicli di formazione
Offerte di perfezionamento della formazione degli allenatori (a seconda della durata e del lavoro richiesti)	150–250	per giorno di corso
Valutazione dell'equivalenza di diplomi esteri della formazione degli allenatori	250	a diploma
Corsi e moduli della formazione dei quadri G+S/ESA; forfait giornaliero per corsi, vitto, alloggio e trasporti nel quadro dei corsi e dei moduli (a seconda della durata e del lavoro richiesti)	40–140	per giorno di corso
Altre offerte di formazione e perfezionamento (a seconda della durata e del lavoro richiesti)	50–250	per giorno di corso
Manuale G+S	50	a esemplare
Manuale ESA	35	a esemplare
Manuale G+S Sport di campo/Trekking, se ritirato presso le associazioni giovanili incaricate della formazione dei quadri	25	a esemplare
Materiale G+S in prestito	0,60	al chilo (lordo)

	Emolumento in franchi	unità
5. Diagnostica delle prestazioni		
<i>Test della resistenza – test sul campo (gruppi a partire da 8 persone)</i>		
Test Conconi	50	a persona/test
Test a 4 step (con lattato)	80	a persona/test
Discussione del test in gruppo	150	a persona/test
<i>Test della resistenza – esami di laboratorio</i>		
Test incrementale del lattato	175	a persona/test
Test incrementale del lattato con acclimatazione, su ergometro a nastro	275	a persona/test
Test della capacità (specifico per lo sport praticato con analisi del lattato)	175	a persona/test
Test del VO _{2max} (protocollo ridotto specifico per lo sport praticato)	175	a persona/test
Test incrementale del lattato (submax) e test del VO _{2max}	300	a persona/test
Misurazione del volume sanguigno	230	a persona/test
Misurazione del volume sanguigno 2 x in 12 mesi	380	a persona/test
<i>Test della forza</i>		
Test delle prestazioni muscolari	240	a persona/test
Quattro jump	150	a persona/test
Test del Drop jump	100	a persona/test
Isocinetica	125	a persona/test
Test della forza di base	80	a persona/test
<i>Test della velocità</i>		
Scatto sui 40 metri	40	a persona/test
Agility-Test	40	a persona/test
Tapping-Test	30	a persona/test
Optojump	140	a persona/test
Pacchetto velocità (scatto sui 40 metri Opto-, Drop- e Quattrojump)	350	a persona/test
6. Medicina dello sport		
<i>Visite preventive di medicina dello sport</i>		
Consultazione con un medico dello sport, ECG, piccolo esame	300	a persona
Consultazione con un medico dello sport	200	a persona
Visita muscolo scheletrica (fisioterapista)	150	a persona

	Emolumento in franchi	unità
<i>Consultazione medica</i>		
Intervento diagnostico o terapeutico in presenza di un problema specifico	secondo tariffa Tarmed	
<i>Esami di laboratorio complementari</i>		
Piccolo esame	75	
Grande esame	150	
<i>ECG</i>		
ECG basale	50	
ECG da sforzo	150	
Misurazione del grasso (antropometria con il metodo dei sette punti, inclusa consultazione)	50	
7. Fisioterapia dello sport		
Test della forza del tronco	80	a persona/test
Test della forza, materiale in prestito	150	per prestito di al massimo 3 giorni
Isocinetica breve	125	a persona/test
Isocinetica Power	150	a persona/test
Check fisioterapia	150	a persona/test
Massaggio	20	per 30 minuti
8. Varia		
Parcheggio	max. 5	all'ora
Pubblicazioni nei formati A5 e A4		come da ordinanza del 23 novembre 2005 ⁷ sugli emolumenti per le pubblicazioni
Pubblicazioni diverse dai formati A4 e A5, fino al formato A0 al massimo (a seconda del formato, della qualità della carta, del colore, del lavoro necessario per la presentazione grafica e l'impaginazione)	1–150	a pagina
Immagini digitalizzate (in funzione dell'uso, se a fini commerciali o non commerciali)	0,5–20	a megabyte
Badge sostitutivo	30	

⁷ [RU 2005 5433. RU 2014 4329 art. 8]. Vedi ora l'O del 19 nov. 2014 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11).

